

Elezioni comunali Corso on-line per i presidenti degli Uffici di sezione IL VOTO DEI DEGENTI, DEI DETENUTI E IL VOTO DOMICILIARE

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

In questo modulo vengono illustrate le operazioni per la raccolta del voto domiciliare, del voto degli elettori degenti e del voto degli elettori detenuti.



- Gli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura votano nella struttura in cui sono ricoverati
- Per poter votare il degente deve essere elettore del Comune e il luogo di cura deve trovarsi in territorio comunale

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Di norma l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste risulta iscritto. Fanno eccezione gli elettori degenti, detenuti o ammessi al voto domiciliare.

Gli elettori ricoverati in ospedali o altri luoghi di cura votano presso la struttura nella quale sono ricoverati, sempre che siano elettori del Comune e la struttura sia situata in territorio comunale.




- Gli elettori detenuti votano nel luogo di detenzione
- Per poter votare il detenuto deve essere elettore del Comune e l'istituto di detenzione deve trovarsi in territorio comunale



Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Allo stesso modo, gli elettori detenuti votano presso l'istituto di detenzione, sempre che siano elettori del Comune e l'istituto sia situato in territorio comunale.




 Gli elettori in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili votano presso il proprio domicilio



 Per poter votare il domiciliare deve essere elettore del Comune e il domicilio deve trovarsi in territorio comunale

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità, votano presso il domicilio, sempre che siano elettori del Comune e il domicilio si trovi in territorio comunale. Qualora ricorrano i presupposti del voto assistito, questi elettori si avvarranno dell'assistenza di un familiare o di un altro elettore (si veda il modulo dedicato ai casi particolari nel corso della votazione).




LA SEZIONE OSPEDALIERA

- Nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto i degenti votano presso la Sezione ospedaliera
- È una normale sezione elettorale
- La raccolta del voto avviene come negli ordinari Uffici di sezione
- Chi vota nella Sezione ospedaliera viene iscritto nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Negli ospedali e nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita (ogni 500 letti o frazione di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.

Al presidente della sezione ospedaliera viene consegnato l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione, compilato sulla base delle richieste pervenute al sindaco entro il terzo giorno antecedente la votazione da parte dei degenti che hanno chiesto di votare nel luogo di cura. Nell'ammettere gli elettori al voto, l'Ufficio, oltre alla normale documentazione, richiede anche l'attestazione concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco. L'elettore che esibisce l'attestazione è ammesso al voto anche se non compreso nell'elenco. L'unico accorgimento che il presidente deve avere è quello di verificare, se nell'ospedale ci sono più sezioni, che l'elettore non sia incluso nell'elenco di un'altra sezione. L'attestazione va ritirata e allegata alle liste elettorali della sezione. I degenti che votano nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Il personale dell'ospedale che sia elettore del Comune può chiedere di essere assegnato alla sezione ospedaliera e votare quindi presso la sezione.



IL SEGGIO SPECIALE




- Nelle sezioni con luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, o istituti di detenzione, il voto dei degenti e dei detenuti è raccolto dal Seggio speciale
- Nelle sezioni ospedaliere il Seggio speciale raccoglie il voto dei ricoverati che non possono recarsi nella cabina
- È composto da 1 presidente e 2 scrutatori
- Si insedia con l'Ufficio di sezione


Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Nelle sezioni nella cui circoscrizione si trovano ospedali o altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, o istituti di detenzione, viene costituito il Seggio speciale. Nelle Sezioni ospedaliere il Seggio speciale viene costituito per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nella cabina per esprimere il voto. Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

Il Seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori (fra questi il presidente sceglie il segretario) e si insedia contemporaneamente all'Ufficio di sezione cui fa riferimento, nella stessa sede.



L'UFFICIO DISTACCATO





È composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore dell'Ufficio di sezione

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

L'Ufficio distaccato (o «seggio volante») è costituito nelle sezioni nella cui circoscrizione si trovano ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 postiletto o anche elettori che votano presso il domicilio.

L'Ufficio distaccato è composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (che viene sorteggiato) dell'Ufficio di sezione.



IL VOTO DEI DEGENTI, DEI DETENUTI E IL VOTO DOMICILIARE



- Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato hanno solo il compito di procedere alla raccolta del voto
- Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato non autenticano le schede e non partecipano allo scrutinio
- Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato raccolgono il voto durante le ore concordate

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

I compiti del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato sono limitati alla raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e dei domiciliari. In particolare, questi uffici non hanno alcuna competenza per quanto riguarda l'autenticazione delle schede e lo scrutinio. Il sabato pomeriggio, il presidente si accorda con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione o con gli elettori interessati al voto domiciliare sull'ora in cui l'ufficio procederà alla raccolta del voto.



IL VOTO DEI DEGENTI, DEI DETENUTI E IL VOTO DOMICILIARE




- L'elettore deve esibire l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei domiciliari
- I degenti e i detenuti sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte all'atto della votazione
- Gli elettori domiciliari sono già iscritti in calce alle liste della sezione

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Al Seggio speciale e all'Ufficio distaccato vengono consegnati i bolli aggiuntivi per timbrare le tessere elettorali degli elettori degenti, detenuti e domiciliari, gli elenchi degli elettori iscritti in altre sezioni del Comune che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione o presso il proprio domicilio nell'ambito della circoscrizione della sezione, gli stampati e le buste per la raccolta del voto, le schede di votazione, in numero uguale a quello degli elettori iscritti negli elenchi predisposti dal Comune maggiorato orientativamente del 10%.

Oltre alla consueta documentazione, l'elettore deve esibire anche l'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal Comune. L'elettore che esibisce l'attestazione deve essere comunque ammesso a votare, anche se non risulta compreso nell'elenco. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione.

Gli elettori degenti e quelli detenuti sono iscritti, all'atto della votazione, in apposite liste elettorali aggiunte. Gli elettori, della sezione o di altre sezioni del Comune, che votano presso il proprio domicilio nell'ambito della circoscrizione della sezione, risultano già iscritti nelle liste elettorali della sezione.



Al rientro nella sede della sezione, il presidente dell'Ufficio di sezione inserisce le schede votate nell'urna, dopo aver controllato che il loro numero corrisponda al numero degli elettori che hanno votato, attestato al paragrafo 14, Tabella A del verbale del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato.




ATTENZIONE

- Se sono stati ammessi al voto elettori non inclusi negli elenchi predisposti dal Comune
- Se sono state consegnate ulteriori schede in sostituzione di schede deteriorate


DEVONO ESSERE AUTENTICATE NUOVE SCHEDE PER RICOSTITUIRE IL NUMERO DI SCHEDE AUTENTICATE IL SABATO

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Se sono state utilizzate delle schede in più rispetto al numero di elettori inclusi negli elenchi predisposti dal Comune, il presidente dell'Ufficio di sezione dovrà autenticare un numero uguale di nuove schede per ricostituire il numero di schede autenticate il sabato pomeriggio. Questo può accadere se sono stati ammessi al voto elettori non inclusi negli elenchi, oppure se durante la raccolta del voto sono state consegnate nuove schede in sostituzione di schede deteriorate. Il numero delle schede eventualmente da autenticare per ricostituire il numero autenticato il sabato è attestato nel paragrafo 14. Tabella B del verbale del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato.



Compensi e permessi





- al presidente e ai componenti del Seggio speciale spetta un compenso (ridotto rispetto alle sezioni ordinarie) fissato con deliberazione della Giunta regionale (nel 2019: 72€ per i presidenti e 49€ per gli altri);
- il Presidente e i componenti della Sezione ospedaliera e del Seggio speciale hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni elettorali e al pagamento di specifiche quote retributive aggiuntive o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo.

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Al presidente e ai componenti della Sezione ospedaliera spetta lo stesso compenso fissato con deliberazione della Giunta regionale per i seggi ordinari. Nel 2019, in conseguenza del contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, si tratta degli importi previsti dalla normativa statale, che ammontano a 157€ per i presidenti e 121€ per gli scrutatori ed il segretario.

Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso (ridotto rispetto alle sezioni ordinarie) fissato con deliberazione della Giunta regionale. Nel 2019 è stato fissato in 72€ per il presidente e 49€ per gli altri componenti.

Il Presidente e i componenti della Sezione ospedaliera e del Seggio speciale hanno inoltre diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni elettorali e al pagamento di specifiche quote retributive aggiuntive o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo. Il compenso costituisce un rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute e imposte e non concorre alla formazione della base imponibile a fini fiscali.